Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 aprile 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **107**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Madonna delle lacrime », in Vittoria. Pag. 2299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **108**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia santuario « Mater Domini », in Mesagne. Pag. 2299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **109**.
Riconoscimento agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Vincenzo Pallotti, in Roma . . Pag. 2299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **110**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione delle parrocchie di S. Jacopo apostolo e di S. Maria Assunta, in Massa e Cozzile . . . . Pag. 2299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **111**.
Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio, in Erbusco . . . . Pag. 2299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **112**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore piccole missionarie eucaristiche, in Bagnoli di Napoli . . . . Pag. 2299

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 9 febbraio 1981.
Rideterminazione della indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per il personale ferroviario . . Pag. 2299

DECRETO 9 febbraio 1981.
Rideterminazione della indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per il personale postelegrafonico. Pag. 2300

DECRETO 2 marzo 1981.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo . . . . Pag. 2301

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati . . . Pag. 2302

Ministero di grazia e giustizia: Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti . . . . Pag. 2302

Ministero della sanità: Ordinanza ministeriale 26 marzo 1981. Revoca del divieto di importazione di carni fresche (refrigerate o congelate) dallo Stato di Rio Grande do Sul (Brasile) disposto ai fini della prevenzione dell'afta epizootica . . . . Pag. 2302

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 2302

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 2302

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 2303

CONCORSI ED ESAMI

Regione Lombardia: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a *posti di veterinario condotto vacanti* nella provincia di Milano . . . . Pag. 2305

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1981, **n. 7.**

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1979 . . . . Pag. 2305

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1981, **n. 8.**

Parametri provvisori di riparto tra le unità sanitarie locali della quota del fondo sanitario nazionale per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta. Pag. 2305

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1981, **n. 9.**

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 luglio 1973, n. 25 e n. 26, della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12 e della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, a seguito del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario . . . . . . Pag. 2306

Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1981, **n. 1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1981. Pag. 2309

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, **n. 2.**

Rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente i fondi regionali di rotazione Pag. 2309

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, **n. 3.**

Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1980, di maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . . Pag. 2309

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, **n. 4.**

Concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Pag. 2310

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1980, **n. 97.**

Estensione al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle norme relative al trattamento economico contenute nella legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 . . . Pag. 2310

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **107.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Madonna delle lacrime », in Vittoria.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Madonna delle lacrime », in Vittoria (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **108.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia santuario « Mater Domini », in Mesagne.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brindisi 1° novembre 1978, integrato con due dichiarazioni datate 26 aprile 1979, relativo all'erezione della parrocchia santuario « Mater Domini », in Mesagne (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **109.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Vincenzo Pallotti, in Roma.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. Santità 1° gennaio 1977, integrato con decreto stessa data e con dichiarazioni datate 15 ottobre 1979, relativo all'erezione della parrocchia di S. Vincenzo Pallotti, in località Monti del Pecoraro di Pietralata, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **110.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione delle parrocchie di S. Jacopo apostolo e di S. Maria Assunta, in Massa e Cozzile.

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescia 5 febbraio 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Jacopo apostolo, in frazione Cozzile del comune di Massa e Cozzile (Pistoia), e di S. Maria Assunta, nel capoluogo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **111.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio, in Erbusco.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio, in località Villa del comune di Erbusco (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **112.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore piccole missionarie eucaristiche, in Bagnoli di Napoli.

N. 112. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle suore piccole missionarie eucaristiche, in Bagnoli di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 10

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 febbraio 1981.

Rideterminazione della indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per il personale ferroviario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge 9 gennaio 1978, n. 8 ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, sul trattamento economico di missione e di trasferimento al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto che dette norme prevedono, tra l'altro, la facoltà di rideterminare annualmente le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, nel limite del 10 per cento di quelle in atto nell'anno precedente, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 15 aprile 1980, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1980, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1981 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1980 e 1979 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 30 gennaio 1981, n. 2153, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 18,17 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nel previsto limite del 10 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta di cui all'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 2, comma secondo, della legge 9 gennaio 1978, n. 8 e art. 1, punto *A*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206) è elevata:

da L. 1.180 a L. 1.300;
» 990 » 1.090;
» 830 » 920;
» 610 » 680;

b) le indennità sostitutive dell'indennità di missione rideterminate in correlazione con le misure dell'indennità di trasferta stabilite al punto *A*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, ai sensi degli articoli 41, 48 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *B*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206), già elevate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 10 per cento;

c) il premio orario di presenza a bordo di cui all'art. 52, lettera *B*), delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *C*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206 e art. 11 della legge 1° agosto 1978, n. 448) è elevato:

da L. 710 a L. 790;
» 520 » 580.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1981
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 270

(2007)

DECRETO 9 febbraio 1981.

Rideterminazione della indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per il personale postelegrafonico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13, sul trattamento di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che consente, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, concernente analoga facoltà per le altre categorie di personale delle stesse aziende nel limite del 12 per cento;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 15 aprile 1980, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1980, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorere dal 1° gennaio 1981 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1980 e 1979 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 30 gennaio 1981, n. 2153, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 18,17 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nel limite del 10 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta ex art. 2, legge 11 gennaio 1979, n. 13, è elevata:

da L. 32.920 a L. 36.220;
» 27.470 » 30.220;
» 23.120 » 25.440;

b) l'indennità di trasferta ex art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è elevata:

da L. 830 a L. 920;
» 610 » 680;

c) le indennità previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, già rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 10 per cento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1981
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 271

(2008)

DECRETO 2 marzo 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 dicembre 1979, 21 marzo 1980, 2 settembre 1980, 7 ottobre 1980 e 11 dicembre 1980;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sua prima adunanza ai sensi dell'art. 14 legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, primo comma, 10, punti 8), 15), 16) e 19), 18, ultimo comma, 39, lettere *m*) e *z*), 42, terzo comma, 46, quarto comma, 48, primo comma, lettere *a*), *b*) ed *e*) e secondo comma, 50, lettera *e*) e 55, dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

« Art. 7, primo comma. — Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Cassa;

3) coloro i quali hanno in corso liti con la Cassa o che ad essa hanno cagionato danni patrimoniali.

(*Omissis*).

Art. 10, punto 8). — sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine alla concessione e all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

punto 15). — sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a lire seimilioni o durata superiore ad anni nove;

punto 16). — sull'autorizzazione a stare in giudizio, nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire trenta milioni;

(*Omissis*).

punto 19). — sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire venti milioni;

Art. 18, ultimo comma. — I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 39, lettera *m*).

(*Omissis*).

m) sconto di buoni ordinari del Tesoro o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a 12 mesi;

(*Omissis*).

Art. 39, lettera *z*). — *z*) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari;

(*Omissis*).

Art. 42, terzo comma.

(*Omissis*).

Le anticipazioni non possono essere concesse per un periodo di tempo superiore a diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

(*Omissis*).

Art. 46, quarto comma.

(*Omissis*).

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

(*Omissis*).

Art. 48, primo comma, lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo comma. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 20 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 2,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 37,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

(*Omissis*).

Art. 50, lettera *e*).

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

Art. 55. — La Cassa è tenuta a mantenere il più rigoroso segreto sulle proprie operazioni e deliberazioni; gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare tale obbligo nei confronti di chiunque ».

Visto, *il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

(1862)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Mercoledì 18 marzo 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jacques Senard, ambasciatore di Francia, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(1818)

Mercoledì 18 marzo 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Harry Momba Nzunga, ambasciatore della Repubblica dello Zambia, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(1819)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 20 marzo 1981, Italo Salemi, nato a Palermo l'8 aprile 1905, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(1867)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ordinanza ministeriale 26 marzo 1981. Revoca del divieto di importazione di carni fresche (refrigerate o congelate) dallo Stato di Rio Grande do Sul (Brasile) disposto ai fini della prevenzione dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 5 dicembre 1980 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 12 dicembre 1980 concernente il divieto di importazione di carni fresche (refrigerate o congelate) dallo Stato di Rio Grande do Sul (Brasile) disposto ai fini della prevenzione dell'afta epizootica;

Vista la decisione della commissione della Comunità europea n. 80/1300/CEE del 23 dicembre 1980 relativa alle misure di protezione sanitaria nei confronti delle importazioni di alcune categorie di carni fresche in provenienza dallo Stato di Rio Grande do Sul (Brasile);

Considerato che, a seguito del miglioramento della situazione zoosanitaria nei confronti dell'afta epizootica nello Stato di Rio Grande do Sul con tale decisione viene revocata la sospensione dell'importazione di carni fresche bovine dal predetto Stato disposta con decisioni della Comunità europea n. 80/798/CEE e n. 80/860/CEE rispettivamente del 25 luglio e 26 settembre 1980;

Ordina:

Art. 1.

La sospensione dell'importazione di carni fresche bovine disossate dallo Stato di Rio Grande do Sul (Brasile), disposta con ordinanza ministeriale 5 dicembre 1980 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 12 dicembre 1980, viene revocata fatta eccezione per le carni che sono state prodotte in detto Stato o siano originarie dello stesso anteriormente il 1° gennaio 1981.

Art. 2.

Nel certificato sanitario di scorta alle carni di cui all'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 28 aprile 1979 dovrà risultare espressamente che le carni sono state ottenute da animali macellati dopo il 1° gennaio 1981.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1981

p. *Il Ministro*: ORSINI

(2018)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arco-Falc S.r.l., con sede in Magenta (Milano) e stabilimenti in Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 dicembre 1980 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sneg - Società editrice giornale quotidiano Roma, in liquidazione, con sede in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como) è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2019)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche agenti con la seguente circolare:

A 443 del 12 febbraio 1981 relativa a revoca disposizioni di carattere valutario.

(1968)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 27 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1059,55	1059,55	1059,55	1059,55	1059,50	1059,50	1059,45	1059,55	1059,55	—
Dollaro canadese	887 —	887 —	892 —	887 —	892,37	887 —	890,20	887 —	887 —	—
Marco germanico	498,80	498,80	499 —	498,80	498,80	498,75	498,50	498,80	498,80	—
Fiorino olandese	450,68	450,68	450,25	450,68	450,20	450,65	450,70	450,68	450,68	—
Franco belga	30,39	30,39	30,45	30,39	30,42	30,40	30,44	30,39	30,39	—
Franco francese	211,90	211,90	211,50	211,90	211,40	211,85	211,75	211,90	211,90	—
Lira sterlina	2371,50	2371,50	2370 —	2371,50	2374,30	2371,80	2371 —	2371,50	2371,50	—
Lira irlandese	1818,50	1818,50	1816 —	1818,50	1810,10	—	1816 —	1818,50	1818,50	—
Corona danese	159 —	159 —	158,75	159 —	158,80	159 —	159,20	159 —	159 —	—
Corona norvegese	195,80	195,80	195 —	195,80	195,50	195,75	195,95	195,80	195,80	—
Corona svedese	229,80	229,80	228,50	229,80	228,80	229,80	230,07	229,80	229,80	—
Franco svizzero	548,14	548,14	548,30	548,14	548 —	548,15	546 —	548,14	548,14	—
Scellino austriaco	70,57	70,57	70,40	70,57	70,25	70,55	70,595	70,57	70,57	—
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,50	18,70	18,50	18,70	19 —	18,70	18,70	—
Peseta spagnola	12,236	12,236	12,29	12,236	12,30	12,30	12,32	12,236	12,236	—
Yen giapponese	5,021	5,021	5 —	5,021	5,01	5,02	5,029	5,021	5,021	—

Media dei titoli del 27 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,500
» 5,50 % » » 1968-83	87,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,200
» 6 % » » 1970-85	79,975
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,700
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,150
» » » » 1-10-1979/81	98,500
» » » » 1-12-1979/81	98,375
» » » » 1- 5-1979/82	96,775
» » » » 1- 7-1979/82	96,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	96,350
» » » » 1- 1-1980/82	97,975
» » » » 1- 3-1980/82	97,950
» » » » 1- 5-1980/82	97 —
» » » » 1- 6-1980/82	96,650
» » » » 1- 7-1980/82	98,875
» » » » 1- 8-1980/82	96,250
» » » » 1-10-1980/82	98,250
» » » » 1- 1-1980/83	96,3000
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,650
» » » 12 % 1- 4-1982	94,750
» » » 12 % 1-10-1983	88,900
» » » 12 % 1- 1-1984	88,500
» » » 12 % 1- 4-1984	88,750
» » » 12 % 1-10-1984	88,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	86,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1059,50
Dollaro canadese	888,60
Marco germanico	498,65
Fiorino olandese	450,69
Franco belga	30,415
Franco francese	211,825
Lira sterlina	2371,25
Lira irlandese	1817,25
Corona danese	159,10
Corona norvegese	195,875
Corona svedese	229,935
Franco svizzero	547,07
Scellino austriaco	70,582
Escudo portoghese	18,85
Peseta spagnola	12,323
Yen giapponese	5,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 30 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1058,80	1058,80	1058,70	1058,80	—	1058,70	1058,70	1058,80	1058,80	1058,80
Dollaro canadese	891,70	891,70	891 —	891,70	—	891,45	891,30	891,70	891,70	891,70
Marco germanico	498,80	498,80	498,75	498,80	—	498,70	498,70	498,80	498,80	498,80
Fiorino olandese	450,79	450,79	450,25	450,79	—	450,65	450,50	450,79	450,79	450,80
Franco belga	30,405	30,405	30,40	30,405	—	30,40	30,39	30,405	30,405	30,40
Franco francese	211,71	211,71	211,53	211,71	—	211,70	211,73	211,71	211,71	211,70
Lira sterlina	2371,10	2371,10	2374 —	2371,10	—	2371,50	2372 —	2371,10	2371,10	2371,10
Lira irlandese	1819,50	1819,50	1816 —	1819,50	—	—	1808 —	1819,50	1819,50	—
Corona danese	158,76	158,76	154,70	158,76	—	158,75	158,80	158,76	158,76	158,75
Corona norvegese	196,10	196,10	195,90	196,10	—	196,10	196,10	196,10	196,10	196,10
Corona svedese	229,10	229,10	228,80	229,10	—	229,05	229 —	229,10	229,10	229,10
Franco svizzero	547,25	547,25	548,20	547,25	—	547,15	547,10	547,25	547,25	547,25
Scellino austriaco	70,48	70,48	70,45	70,48	—	70,45	70,45	70,48	70,48	70,50
Escudo portoghese	18 —	18 —	18,50	18 —	—	18,15	18,30	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	12,840	12,840	12,30	12,840	—	12,25	12,28	12,840	12,840	12,30
Yen giapponese	5,008	5,008	5,02	5,008	—	5 —	5,001	5,008	5,008	5 —

Media dei titoli del 30 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,425
» 5,50 % » » 1968-83	87,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,200
» 6 % » » 1970-85	79,975
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,700
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,225
» » » » 1-10-1979/81	99 —
» » » » 1-12-1979/81	98,550
» » » » 1- 5-1979/82	96,800
» » » » 1- 7-1979/82	97,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	96,975
» » » » 1- 1-1980/82	98 —
» » » » 1- 3-1980/82	97,675
» » » » 1- 5-1980/82	96,875
» » » » 1- 6-1980/82	96,675
» » » » 1- 7-1980/82	97,2750
» » » » 1- 8-1980/82	96,225
» » » » 1-10-1980/82	98,775
» » » » 1- 1-1980/83	96,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,8[illegible]0
» » » 12 % 1- 4-1982	95 —
» » » 12 % 1-10-1983	88,875
» » » 12 % 1- 1-1984	87,700
» » » 12 % 1- 4-1984	88,650
» » » 12 % 1-10-1984	88,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	86,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1058,75
Dollaro canadese	891,50
Marco germanico	498,75
Fiorino olandese	450,645
Franco belga	30,397
Franco francese	211,72
Lira sterlina	2371,55
Lira irlandese	1813,75
Corona danese	158,78
Corona norvegese	196,10
Corona svedese	229,05
Franco svizzero	547,175
Scellino austriaco	70,465
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	12,282
Yen giapponese	5,004

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 4/Sanità/Vet.Mi in data 23 maggio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posto di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Visto il proprio decreto n. 5/Sanità/Vet.Mi in data 23 maggio 1979, con il quale si è proceduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso suddetto, e precisamente il prof. Gerolamo Magnani è stato assegnato al consorzio veterinario tra i comuni di Casalpusterlengo e Somaglia e il dott. Giovanni Sfondrini al consorzio veterinario tra i comuni di Senna Lodigiana, Orio Litta e Ospedaletto Lodigiano;

Vista la nota in data 4 maggio 1980, con il quale il professore Gerolamo Magnani comunica di rinunciare alla nomina di veterinario consorziale di Casalpusterlengo e Somaglia;

Vista la nota in data 5 giugno 1980, con la quale il dottor Giovanni Sfondrini comunica di rinunciare alla nomina di veterinario consorziale di Senna Lodigiana, Orio Litta e Ospedaletto Lodigiano;

Vista la nota dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia n. AG3.6/12229 del 7 luglio 1980 servizio veterinario, con la quale si precisa che, ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, interpretato alla luce della circolare dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 6 del 19 gennaio 1952, essendo trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, si può dar corso soltanto alla nomina del dott. Giovanni Sfondrini, in quanto ha già conseguito la nomina per la sede di Senna Lodigiana ed uniti;

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 324 in data 30 luglio 1980 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il sottoindicato concorrente è dichiarato vincitore del concorso in premessa ed assegnato alla condotta veterinaria a fianco indicata:

Sfondrini dott. Giovanni: consorzio veterinario tra i comuni di Casalpusterlengo e Somaglia.

Il presidente del consorzio veterinario di Casalpusterlengo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 29 gennaio 1981

p. *Il presidente*: PERUZZOTTI

(1949)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1981, n. 7.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

(*pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *febbraio* 1981)

(*Omissis*).

(1392)

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1981, n. 8.

Parametri provvisori di riparto tra le unità sanitarie locali della quota del fondo sanitario nazionale per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del* 6 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino all'entrata in vigore delle leggi di piano sanitario nazionale e regionale, la quota del fondo sanitario nazionale attribuita alla Regione per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta per l'esercizio 1981 e iscritta nel bilancio di previsione della Regione del medesimo esercizio, è ripartita alle unità sanitarie locali in rapporto proporzionalmente diretto alla quota afferente a ciascuna, allo stesso titolo, per la competenza dell'esercizio 1980. Alla determinazione di tale quota provvede la giunta regionale.

Il trasferimento della quota spettante a ciascuna unità sanitaria locale in base al precedente comma è attuato, all'inizio di ciascun trimestre, dalla giunta regionale tenuto conto dell'ammontare delle risorse effettivamente trasferite alla Regione.

Si applica il disposto dell'art. 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

I parametri provvisori di riparto determinati ai sensi del precedente art. 1 non si applicano alle quote del fondo sanitario nazionale attribuite alla Regione e destinate al finanziamento della spesa in conto capitale, al finanziamento della spesa corrente a destinazione vincolata e della spesa per interventi imprevisti di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al cui riparto fra le unità sanitarie locali si provvederà sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 marzo 1981

TURCI

(1728)

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1981, n. 9.

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 luglio 1973, n. 25 e n. 26, della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12 e della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, a seguito del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 6 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Finalità della legge

Con la presente legge sono introdotte modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 luglio 1973, n. 25 e 26, 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34, allo scopo di omogeneizzare il trattamento economico e lo stato giuridico del personale della regione Emilia-Romagna con quello delle altre regioni a statuto ordinario in relazione a quanto previsto in sede di accordo contrattuale nazionale per il triennio 1979-81.

Art. 2.

Validità del contratto

L'accordo contrattuale cui si riferisce la presente legge scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza 1° gennaio 1979, salvo quanto diversamente disposto.

Sono fatti salvi gli effetti già esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti ad istituti normativi già applicati sulla base della legge regionale n. 34/1979.

Art. 3.

Trattamento economico

A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito per i singoli livelli retributivi nella tabella seguente:

I livello retributivo	L. 2.160.000
I livello retributivo (dopo 6 mesi di servizio)	» 2.400.000
II livello retributivo	» 2.688.000
III livello retributivo	» 3.012.000
IV livello retributivo	» 3.372.000
V livello retributivo	» 4.140.000
VI livello retributivo	» 4.920.000
VII livello retributivo	» 5.964.000
VIII livello retributivo	» 8.700.000

Al personale spettano altresì:

a) la progressione economica di cui al successivo art. 4;

b) l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;

c) la tredicesima mensilità — da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno — in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

d) i compensi per lavoro ordinario notturno e festivo nella misura e con i criteri stabiliti all'art. 5 della presente legge;

e) il compenso per la funzione di coordinamento nella misura e con i criteri stabiliti dall'art. 8 della presente legge e dalle altre norme vigenti;

f) gli assegni personali derivanti dall'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario relativo al periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978 per l'importo non riassorbito a norma del successivo art. 20.

L'art. 29 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, è abrogato.

Art. 4.

Progressione economica nell'ambito di ciascun livello retributivo

La progressione economica nell'ambito di ciascun livello retributivo si articola per classi e scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) otto classi biennali dell'8% costante sul valore iniziale del livello;

b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50%, computati sullo stipendio iniziale aumentato delle classi di godimento, in modo da garantire il raggiungimento della quantità di incremento economico realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale n. 34/1979.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Il conseguimento delle classi e degli scatti di stipendio è ritardato nei casi e con le modalità di cui agli articoli 43, primo comma, 68, secondo comma, 71, primo comma, 75, primo e secondo comma, della legge regionale n. 25/1973, all'art. 19 della legge regionale 26/73, agli articoli 15, quinto comma, 16, secondo comma, 17, secondo comma, della legge regionale n. 34/1979.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato. La maggiorazione è riassorbita all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

L'art. 30 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, è abrogato.

Art. 5.

Lavoro ordinario notturno e festivo

Ai collaboratori regionali competono, per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, L. 600 orarie lorde.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giornate riconosciute festive per legge competono L. 675 orarie lorde elevate a L. 1.000 se lo stesso servizio è reso in orario notturno.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

L'art. 31 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, è abrogato.

Art. 6.

Compenso per prestazioni straordinarie

I compensi orari per prestazioni di lavoro straordinario restano congelati, per il periodo di validità del contratto 1979-81, negli importi determinati a norma del primo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 34/79, fatti salvi gli incrementi derivanti dalle variazioni della indennità integrativa speciale previsti dal secondo comma dello stesso articolo.

Art. 7.

All'art. 6 della legge regionale n. 34/79 sono aggiunti, dopo il quarto, i seguenti commi:

La giunta regionale, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore e previo confronto con le organizzazioni sindacali, con deliberazioni periodiche in presenza di esigente di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, può autorizzare un numero complessivo di collaboratori regionali non superiore al 2% dell'organico ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue.

I collaboratori cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 la spesa complessiva annuale non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore *pro capite*.

Art. 8.

Compenso per funzione di coordinamento

A decorrere dal 1° febbraio 1981, la percentuale del 25% stabilita dal quarto comma dell'art. 38 della legge regionale 12/79, così come modificato dall'art. 35 della legge regionale 34/79, è sostituita con la percentuale del 20%.

Art. 9.

Trattamento economico del personale incaricato e supplente

Il trattamento economico stabilito dall'art. 3 della presente legge si applica anche al personale incaricato a norma dello art. 61 dello statuto regionale.

Al personale assunto con incarico a tempo determinato per i centri regionali di formazione professionale o come supplente spetta il trattamento economico iniziale stabilito per il corrispondente livello retributivo dall'art. 3 della presente legge.

Al personale incaricato a tempo indeterminato a norma della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45, spetta il trattamento economico iniziale stabilito dall'art. 3 della presente legge per il livello retributivo in cui è compreso il profilo professionale per il quale questo personale ha conseguita l'idoneità.

L'art. 45 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, è abrogato.

Art. 10.

Trattenute per scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le conseguenti trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni), aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 11.

Cure idropiniche e termali

Le assenze per attendere a terapie idropiniche e termali, debitamente prescritte, sono ricomprese fra le assenze per malattia di cui all'art. 15 della legge regionale n. 34/79 e restano assoggettate alla medesima disciplina.

Art. 12.

All'art. 12 della legge regionale n. 34/79 viene aggiunto il seguente secondo comma:

La fruizione del congedo ordinario è interrotta qualora il collaboratore sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia o incorra in un grave infortunio. Il ricovero, l'infermità, l'infortunio devono essere tempestivamente e adeguatamente documentati.

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 34/79 è così sostituito:

I collaboratori regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi ove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo nei limiti di dodici ore annue.

Art. 14.

Trasferimento di personale tra le regioni e gli enti locali

I collaboratori regionali di ruolo, purchè in posizione di comando da almeno un anno presso un ente locale, possono esservi trasferiti quando la normativa dell'ente stesso ne consenta l'inquadramento nei propri ruoli; il provvedimento di trasferimento è adottato dalla giunta regionale con il consenso del collaboratore e previa intesa con l'amministrazione interessata.

In deroga a quanto stabilito al secondo comma dell'art. 50 della legge regionale n. 12/79, i dipendenti di enti locali, purchè in posizione di comando da almeno un anno presso la Regione, gli istituti e aziende regionali, possono essere inquadrati nel ruolo regionale.

Il provvedimento di inquadramento è adottato dalla giunta regionale con il consenso del dipendente e previa intesa con l'amministrazione interessata, a condizione che esista la disponibilità del posto nella qualifica funzionale e nel livello retributivo corrispondente a quelli rivestiti dal dipendente nell'ente di provenienza. La decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'ente di provenienza. Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento presso l'ente di provenienza.

Titolo II

Art. 15.

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Art. 16.

Formazione e aggiornamento professionale

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, approva i piani periodici delle iniziative, e ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto del monte ore di obbligo e della funzionalità dei servizi, favoriscano la partecipazione del personale.

Il personale che, in base ai predetti piani, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, decise o approvate dalla giunta, è considerato in servizio a tutti gli effetti. Gli eventuali oneri per la partecipazione sono a carico della Regione.

Qualora queste iniziative si svolgano fuori sede, competono, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione ed il rimborso spese previsti dalla normativa medesima.

Art. 17.

Contrattazione decentrata

La Regione nell'ambito della presente legge provvederà con appositi atti, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale interessate, presenti in sede regionale, in ordine alle seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;

b) articolazione degli orari di lavoro;

c) standards di rendimento ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonchè connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

Gli atti di cui al primo comma non possono comportare modificazione al trattamento economico previsto dalla presente legge.

Titolo III

NORME TRANSITORIE

Art. 18.

Anticipazione dei benefici

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1979 è corrisposta al personale dipendente dalla Regione la somma di L. 10.000 lorde mensili.

Per il periodo 1° gennaio 1980-31 gennaio 1981 è corrisposta allo stesso personale la somma mensile sotto indicata per ciascun livello retributivo. Per la tredicesima mensilità del 1980 la predetta somma è ridotta del 50%.

Livelli retributivi ex legge n. 34/79	Parametro	Importo mensile (lire)
I	100	45.000
II	116	45.000
III	130	50.000
IV	142	50.000
V	167	55.000
VI	178	55.000
VII	220	65.000
VIII	333	95.000

I benefici di cui ai precedenti commi sono pensionabili e pertanto soggetti alle normali ritenute previdenziali e assistenziali.

Art. 19.

Beneficio da riparametrazione

A partire dal 1° febbraio 1981 al personale inquadrato nel ruolo unico regionale, nonchè a quello incaricato a norma dello art. 61 dello statuto, sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili lordi:

Livello retributivo	Beneficio mensile
I	45.000
I (dopo 6 mesi)	51.500
II	51.500
III	55.000
IV	61.200
V	101.250
VI	128.700
VII	133.600
VIII	180.416

Art. 20.

Assegni personali

Gli assegni personali mensili in godimento alla data del 31 gennaio 1981 e derivanti dall'applicazione dell'accordo contrattuale per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978 vengono riassorbiti dal 1° febbraio 1981 per un importo pari alla differenza fra il beneficio mensile da riparametrazione di cui al precedente art. 19 e il beneficio mensile da anticipazione di cui al precedente art. 18.

L'eventuale importo residuo viene assorbito con i futuri miglioramenti.

Art. 21.

Posizione giuridica ed economica nel nuovo livello retributivo

La posizione giuridica ed economica nel nuovo livello retributivo viene attribuita a decorrere dal 1° febbraio 1981 con provvedimento della giunta regionale.

La posizione giuridica ed economica è determinata con le modalità stabilite dall'art. 43 della legge regionale n. 34/79.

La posizione economica nel livello retributivo corrisponde al maturato economico che è così costituito:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di classi e scatti (escluso quanto anticipato ai sensi del precedente art. 18);

b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente articolo 19, riportando tale beneficio da mensile ad annuo, moltiplicandolo per dodici;

c) riconoscimento della anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e di quello precedentemente preso a base dalla Regione ai fini dell'immissione nel ruolo unico regionale. Il riconoscimento comporta l'attribuzione di L. 800 mese per anno di servizio e per dodici mesi.

Il maturato *in itinere* è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

L'attribuzione della posizione giuridica ed economica al personale assunto a norma dell'art. 61 dello statuto regionale viene effettuata con le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 22.

Inquadramento nel VII livello retributivo

Per la maturazione del triennio di servizio effettivo richiesto dal secondo comma dell'art. 37 della legge n. 34/79 ai fini dell'inquadramento nel VII livello retributivo, viene valutato, nella misura ridotta del 50% e, comunque, per un massimo di un anno e sei mesi, anche il servizio effettivamente prestato nel quarto livello funzionale retributivo di cui alla legge regionale n. 25/73.

Agli stessi fini e nella stessa misura viene valutato il servizio reso nella carriera di concetto, o nei livelli funzionali ad essa corrispondenti, di altre pubbliche amministrazioni da parte di collaboratori regionali di ruolo, limitatamente ai servizi già riconosciuti dalla Regione in sede di immissione nel ruolo unico regionale.

Completato il triennio di cui al primo comma, si effettua l'inquadramento nel VII livello retributivo. La posizione giuridica ed economica in tale livello è individuata con le modalità di cui all'art. 21. Il maturato economico è nel caso in ispecie, costituito unicamente dallo stipendio in godimento alla data di completamento del triennio.

Art. 23.

Trasferimento di personale tra le regioni

I collaboratori regionali che siano in posizione di comando presso altre regioni alla data del 22 luglio 1980 possono essere a queste trasferiti alle condizioni e con le modalità di cui al primo e terzo comma dell'art. 14 della presente legge.

I dipendenti di altre regioni che siano in posizione di comando presso la Regione alla data predetta possono essere inquadrati nel ruolo regionale alle condizioni e con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 14 della presente legge.

Art. 24.

Personale di enti disciolti

Al personale messo a disposizione delle regioni dal 1° aprile 1979 a norma della legge 641/78, il cui trattamento economico non era disciplinato dalla normativa statale o parastatale, sono estesi i benefici economici da anticipazione per gli anni 1979 e 1980 nelle seguenti misure, salvo conguaglio: L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e L. 45.000 mensili per l'anno 1980 e fino alla data del loro inquadramento nel ruolo unico regionale o nei ruoli degli enti locali.

Art. 25.

Soppressione del trattamento economico « ad esaurimento » di dirigente superiore

Il trattamento economico della qualifica di dirigente superiore mantenuto « ad esaurimento » ai dirigenti superiori statali inquadrati nel ruolo unico regionale, i quali, a norma dello art. 38 della legge n. 26/73, non hanno optato in sede di primo inquadramento per il trattamento economico regionale, viene soppresso a decorrere dal 1° febbraio 1981.

A partire da questa data compete agli interessati il trattamento economico stabilito dalla presente legge per l'ottavo livello retributivo.

La posizione giuridica ed economica in tale livello viene individuata con le modalità di cui all'art. 21 che precede. Il maturato economico è, nel caso in ispecie, costituito unicamente dallo stipendio e dalla indenità di funzione in godimento al 31 gennaio 1981. Il maturato *in itinere* è relativo allo scatto in corso di maturazione.

Art. 26.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a complessive L. 4.182.000.000 per l'esercizio finanziario 1981, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi che saranno stanziati sui capitoli 00250, 02220, 04080, 04180 e 75050 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981, impuntando a ciascuno di essi la spesa in proporzione alle esigenze.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 marzo 1981

TURCI

(1729)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1981, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'8 gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 fino a quando non sia entrata in vigore la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1981.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 gennaio 1981

ANDRIONE

(1541)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 2.

Rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente i fondi regionali di rotazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 6 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, numero 33 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 una ulteriore spesa di lire 2 miliardi.

Art. 2.

La spesa per l'applicazione della presente legge graverà sul cap. 25350 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari somma del fondo globale iscritto al capitolo 50050 del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . L. 2.000.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 25350. — Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo delle iniziative economiche in Valle d'Aosta (capo I - villaggi rurali):
legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;
legge regionale 11 agosto 1975, n. 41;
legge regionale 5 luglio 1976, n. 23;
legge regionale 24 agosto 1979, n. 61; L. 2.000.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 gennaio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 3.

Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1980, di maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del 6 febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzata, limitatamente all'anno finanziario 1980, la maggiore spesa di lire 60 milioni.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 41050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980.

Al finanziamento della maggiore spesa di cui al comma precedente, si provvede mediante la riduzione di L. 60.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali "spese correnti" ») della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . L. 60.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 41050. — Spese per l'assistenza integrativa regionale a favore degli affetti da tubercolosi (legge regionale 20 agosto 1976, n. 42) . . . L. 60.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 gennaio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 4.

Concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 6 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di conservare l'integrità degli immobili notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la regione Valle d'Aosta è autorizzata a concedere ai proprietari contributi fino al 60 % della spesa necessaria, fino all'ammontare massimo di lire 30 milioni per ciascun intervento.

Art. 2.

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per interventi di manutenzione straordinaria, con ciò intendendosi le operazioni volte ad assicurare la stabilità e l'integrità dell'edificio e a conservarne gli elementi costituenti il presupposto motivante della notifica.

Art. 3.

Le domande concernenti le provvidenze di cui all'art. 1 devono essere inoltrate, prima dell'inizio dei lavori, all'assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali, corredate di:

1) dati catastali (estratto autentico di mappa e certificato);

2) rilievo a scala 1/100;

3) relazione e progetto delle opere da eseguire;

4) computo metrico estimativo;

5) impegno da parte del richiedente a consentire il controllo dell'esecuzione dei lavori da parte della soprintendenza per i beni culturali e ambientali;

6) impegno da parte del richiedente a consentire la visita del pubblico all'immobile restaurato, secondo modalità da concordare con l'assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali e da riportare in apposita convenzione.

Qualora la soprintendenza per i beni culturali e ambientali ritenesse necessaria una documentazione tecnica più dettagliata, la stessa dovrà essere procurata a cura del richiedente; il relativo onere documentato andrà ad aumentare l'importo del contributo spettante in base all'art. 1.

Art. 4.

Le domande vengono sottoposte a esame tecnico da parte della soprintendenza per i beni culturali e ambientali, che provvede a pronunciarsi sull'ammissibilità e interesse dell'intervento, sulla sua idoneità a conseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2 e sulla congruità della spesa.

Il parere istruttorio di cui sopra può anche contenere suggerimenti o prescrizioni migliorative e deve ipotizzare, almeno in via di massima, le condizioni di fruibilità da parte del pubblico del monumento restaurato.

Le domande, corredate del parere di cui sopra, vengono inoltrate quindi all'esame della giunta regionale, che decide in via definitiva.

L'erogazione del contributo avviene su presentazione di stati di avanzamento dei lavori verificati dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali.

Art. 5.

Gli immobili restaurati con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti, se l'avente causa non assume nei confronti della Regione gli oneri del proprietario.

Art. 6.

Le spese derivanti a carico della Regione dall'approvazione della presente legge, già finanziate con l'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 35, graveranno sull'apposito cap. 47170 (« Spese sui fondi assegnati dallo Stato con legge 11 febbraio 1980, n. 21, per concessione di contributi a privati per il restauro di immobili di interesse artistico ») della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 che presenta la necessaria disponibilità di fondi.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 gennaio 1981

ANDRIONE

(1542)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1980, n. 97.

Estensione al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle norme relative al trattamento economico contenute nella legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del 22 dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono estese al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo le norme relative al trattamento economico contenute nella legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, di recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

La presente legge copre il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1978, ed ha valore ad ogni effetto dal 1° ottobre 1978.

Ogni disposizione contenuta nei regolamenti organici degli enti e aziende di cui al primo comma, che sia incompatibile con quanto stabilito dalla presente legge, s'intende abrogata.

Gli enti ed aziende interessati provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche dei predetti regolamenti.

Art. 2.

Il trattamento economico del personale degli enti ed aziende di cui alla presente legge è informato al principio dell'onnicomprensività ed è costituito:

dallo stipendio previsto per i singoli livelli funzionali dalla tabella *A* allegata alla presente legge;

dalla tredicesima mensilità da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

dall'indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello; le classi sono attribuite dal giorno successivo a quello di maturazione;

b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale o aumentato delle classi in godimento. Gli scatti si conseguono dopo il secondo, quinto, ottavo, dodicesimo, quattordicesimo, diciassettesimo, diciannovesimo e ventiduesimo anno di servizio e sono assorbiti all'atto della acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il ventiduesimo anno sono illimitati. Gli scatti sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione;

c) ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio non si computano gli anni in cui gli impiegati siano incorsi in una sanzione disciplinare.

In caso di passaggio al livello superiore per pubblico concorso nell'ambito dell'ente di appartenenza, l'inquadramento viene effettuato nella posizione di stipendio del nuovo livello considerando il 50 per cento dell'anzianità giuridica riconosciuta nel livello di provenienza e, ove nella progressione economica del livello superiore di tale anzianità non coincida una posizione stipendiale precisa (scatto o classe), si opera la collocazione allo scatto o classe immediatamente precedente. Qualora lo stipendio così determinato sia inferiore a quello in godimento nel livello di provenienza, vengono attribuiti tanti aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio iniziale quanti sono necessari a rendere il nuovo stipendio immediatamente superiore a quello goduto nel livello di provenienza.

Art. 3.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguita in giornata lavorativa è corrisposto un compenso ragguagliato a 1/175° della retribuzione mensile iniziale del livello attribuito all'impiegato, maggiorata del rateo della relativa tredicesima mensilità e moltiplicando l'importo ottenuto per il coefficiente 1,15.

Detto coefficiente è elevato a 1,30 per il lavoro straordinario reso nelle ore notturne dei giorni feriali, nonchè nelle ore diurne dei giorni considerati festivi per legge, e a 1,50 per il lavoro straordinario prestato nelle ore notturne dei giorni considerati festivi per legge

Le quote orarie così determinate sono ulteriormente maggiorate da un importo pari a 1/175° dell'indennità integrativa speciale mensile vigente al 1° gennaio di ciascun anno.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni per lavoro straordinario sono fissate nel limite individuale di centocinquanta ore annue e debbono, in ogni caso, rispondere ad effettive, comprovate esigente di servizio ed essere preventivamente autorizzate dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, previa ricerca d'intesa sui criteri tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, può periodicamente deliberare che, in deroga al limite di cui al precedente comma, venga autorizzato l'espletamento di lavoro straordinario sino ad un massimo di trecento ore annuali individuali, per il personale impegnato in particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

Tale autorizzazione deve essere preventivamente approvata dalla giunta regionale.

I compensi orari per prestazioni straordinarie attualmente corrisposti, in quanto risultanti superiori alle aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono conservati fino al 31 dicembre 1979.

Il lavoro straordinario può eccezionalmente essere compensato, in accordo con l'impiegato, con il riposo sostitutivo o con particolari adattamenti di orario.

Art. 4.

Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale degli enti turistici è disciplinato da apposito provvedimento dei singoli consigli di amministrazione, in conformità alle norme in vigore per gli impiegati della regione Veneto.

Art. 5

Con decorrenza 1° ottobre 1978 gli impiegati degli enti turistici sono inquadrati nella posizione giuridico-economica individuale secondo i seguenti criteri:

l'attribuzione del nuovo livello funzionale avviene sulla base dei criteri di corrispondenza previsti dalla seguente tabella:

Qualifiche previste dalla legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6	Nuovo livello funzionale
Direttore E.P.T. - A.A.C.S.T. Cat. 1/A Direttore A.A.C.S.T. Cat. 1	Direttore E.P.T. - A.A.C.S.T. Cat. 1/A - 1
Direttore A.A.C.S.T. Cat. 2 Direttore A.A.C.S.T. Cat. 3	Direttore A.A.C.S.T. Cat. 2 - 3
Direttore A.A.C.S.T. Cat. 3/A Collaboratore-Coordinatore Collaboratore	Direttore A.A.C.S.T. Cat. 3/A Collaboratore
Assistente-Coordinatore Assistente	Assistente-Interprete
Archivista dattilografo	Archivista-dattilografo
Agente Tecnico	Agente Tecnico
Commesso	Commesso
—	Ausiliario

Art. 6.

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 — comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili — più i seguenti importi annuali lordi, sulla base degli stipendi in godimento di ogni qualifica così individuati:

Direttore E.P.T. - A.A.C.S.T. 1/A	500.000 oltre 6.000.000
Direttore A.A.C.S.T. 1	500.000 oltre 5.200.000
Direttore A.A.C.S.T. 2	500.000 oltre 4.500.000
Direttore A.A.C.S.T. 3	500.000 oltre 3.650.000
Direttore A.A.C.S.T. 3/A	500.000 oltre 3.200.000
Collaboratore E.P.T. - A.A.C.S.T. 1/A - 1	500.000 fino 5.100.000
	100.000 oltre 5.100.000
	250.000 oltre 6.000.000
Collaboratore A.A.C.S.T. 2 - 3 - 3/A	650.000 oltre 2.800.000
Assistente - Interprete E.P.T. - A.A.C.S.T. 1/A	100.000 fino 2.600.000
	660.000 oltre 2.600.000
	400.000 oltre 4.000.000
	250.000 oltre 4.500.000
Assistente - Interprete A.A.C.S.T. 1 - 2	100.000 fino 2.600.000
	660.000 oltre 2.600.000
	550.000 oltre 4.000.000
	100.000 fino 2.600.000
Assistente Interprete A.A.C.S.T. 3 - 3/A	660.000 oltre 2.600.000
Archivista dattilografo E.P.T. A.A.C.S.T. 1/A - 1	330.000 oltre 2.350.000
Archivista dattilografo A.A.C.S.T. 2 - 3	330.000 oltre 2.350.000
	400.000 oltre 3.500.000
Archivista dattilografo A.A.C.S.T. 3/A	330.000 oltre 2.350.000
	500.000 oltre 2.600.000
	660.000 oltre 2.900.000
Agente tecnico	300.000 oltre 2.350.000
	500.000 oltre 2.700.000
Commesso	200.000 oltre 2.250.000

La posizione economica individuale come sopra determinata rappresenta lo stipendio attribuito al dipendente con decorrenza 1° ottobre 1978, salva l'applicazione dei successivi criteri di cui al presente articolo.

La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispon-

dente alla posizione economica individuale, come determinata al comma precedente. Ove non si riscontri coincidenza d'importi, la posizione giuridica id inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla detta posizione economica individuale.

All'impiegato viene altresì riconosciuto il maturato in itinere consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successiva, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al comma precedente.

All'impiegato viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello di inquadramento.

Art. 7.

Ai fini dell'inquadramento nei livelli funzionali di cui alla tabella *A* vengono prese in considerazione le posizioni derivanti dall'integrale applicazione della legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6, con riferimento alla data di attribuzione delle singole posizioni, se variate successivamente al 1° ottobre 1978.

Art 8.

Al personale degli enti ed aziende di cui alla presente legge verrà corrisposto per il periodo 1° gennaio 1977-30 settembre 1978 una somma pari all'importo lordo di lire 300.000, in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato, non pensionabile e che non costituisce maturato economico.

Art. 9.

Il maggiore onere derivante agli enti ed aziende di cui alla presente legge in conseguenza dell'applicazione della medesima deve essere coperto dai medesimi con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci.

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 2, 3, secondo comma, 5 e 6 della legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6.

TABELLA *A*

	Livelli funzionali	Stipenio annuo iniziale	Parametro
	—	—	—
VIII	Direttore E.P.T. - A.A.C.S.T. Cat. 1/A e 1	5.994.000	333
VII	Direttore A.A.C.S.T. Cat. 2 - 3	3.960.000	220
VI	Direttore A.A.C.S.T. Cat. 3/A Collaboratore	3.204.000	178
V	Assistente-Interprete	3.006.000	167
IV	Archivista dattilografo	2.556.000	142
III	Agente tecnico	2.340.000	130
II	Commesso	2.088.000	116
I	Ausiliario	1.800.000	100

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 19 dicembre 1980

BERNINI

(1558)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810920)